

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: **Validazione Piano Economico Finanziario Tari e tariffe anno 2023.**

L'anno Duemilaventitre addì tre del mese di maggio alle ore 18,00 . Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1.BOSCO Nicole	SI
2.LOCCA Cesare	SI
3.DI RIENZO Veronica	SI
4.CACCIA Enrica	SI
5.LUNARDI Maria Carla	NO
6.ALIBERTI Mirko	SI
7.AGLIOTTI Valerio	NO
8.CAPPA Paolo	SI
9.LOCCA Dorino	SI
10.LUNARDI Paola	SI
	Totale presenti 8
	Totale assenti 2

Assiste l'adunanza tramite collegamento da remoto l'infrascritto Segretario Comunale, MOLLIA Dr.ssa Antonella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. BOSCO Dr.ssa Nicole** – Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N.2 ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

- **Richiamati:**

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »
- le deliberazioni dell'ARERA:
 - n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
 - n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

- **Tenuto conto che** l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quote variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
-
- **Preso atto che** l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228 (D.L. Milleproroghe), convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15, prevede che a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e, solo per 2023, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2023;
- **Tenuto conto che** il C.O.VE.VA.R. (Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani) svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- **Dato atto che** il Comune di Guardabosone ha trasmesso all'Ente Territorialmente Competente la propria competenza i propri PEF grezzi al fine delle verifiche di coerenza e della successiva stesura del PEF 2023 finale;
- **Rilevato che** il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2023 di cui

all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Guardabosone un incremento nella misura del 1,50% del Piano Finanziario TARI 2022;

- **Richiamata** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.O.VE.VA.R. n. 6 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato e validato i piani economici finanziari anno 2022-2023-2024 dei Comuni appartenenti al COVEVAR elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021 .";
- **Preso atto** che il PEF TARI 2023 per il Comune di Guardabpsone, validato dall'Ente territorialmente competente (C.O.VE.VA.R.), prevede un costo complessivo è pari ad € 44.254,00 (**Allegato A**);
- **Verificate**, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 art. 1 della Legge 147/2013
- **Ritenuto necessario** procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2023 da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;
- **Richiamato** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- **Visto** il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *"il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158"* (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- **Tenuto conto che** le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- **Tenuto conto che** le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

- **Considerato che** la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;
- **Richiamato** l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*;
- **Ritenuto** di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 *“metodo normalizzato”* e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nel Piano Economico Finanziario – Comune di Guardabosone (**Allegato B**), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **Richiamato:**
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- **Tenuto conto che** il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;
- **Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.

49 del D. Lgs. 267/2000;

- **Acquisito** altresì il parere del Revisore dei conti;
- **Visto** lo Statuto Comunale.
- **Visto** il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- **Visto** il Regolamento generale delle Entrate;

Con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 0 , contrari n. 0 , espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- **Di prendere atto:**
 - a)** dello schema di Piano Economico Finanziario TARI 2023, elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021 per un importo complessivo di € 44.254,00 di cui € 36.134,00 relativi ai costi variabili ed € 8.120,00 relativi ai costi fissi (**allegato A**) e di validarne il contenuto;
 - b)** del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2023, art. 4 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA 443/2019, previsto per il Comune di Guardabosone nella misura del 1,50 % del Piano Finanziario TARI 2022;
- **di stabilire** di emettere il Ruolo Tari 2023 con 2 rate aventi come scadenze il 16/06/2023 e il 16/12/2023;
- **di dare atto** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- **di dare altresì atto** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2023
- **di considerare** che, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Vercelli nella misura del 5% con Delibera di Presidente;

- **di trasmettere**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

*Con apposita separata votazione, espressa per alzata di mano,
Voti favorevoli n. 8 , astenuti n. 0 , contrari n. 0*

DELIBERA

di dichiarare la presente Deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, secondo quanto disposto dall' art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.TO BOSCO Dott.ssa Nicole

Il Segretario Comunale
F.TO MOLLIA Dr.ssa Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
al _____ *, come previsto dall'art.124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00*
n.267 e ss.mm.ii.
Reg. Pubbl. _____

Guardabosone, li

Il Segretario Comunale
F.TO MOLLIA Dr.ssa Antonella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guardabosone, li

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del 18.8.00 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale